

Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Maria Gabriella Frallicciardi, n. 1922 del 1 marzo 2021 www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI II SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi nella causa iscritta al N.R.G. *omissis*, tra

SOCIETÀ

ATTRICE

E

BANCA

CONVENUTA

Oggetto: accertamento negativo del credito. Ripetizione dell'indebito.

Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 24 novembre 2020.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 19 novembre 2012 il Fallimento SOCIETÀ, premesso che la società in bonis aveva intrattenuto diversi rapporti di conto corrente e un rapporto di mutuo ipotecario con la BANCA, tutti analiticamente indicati nell'atto introduttivo, assumeva che gli stessi non erano mai stati regolamentati in forma scritta, con violazione dell'art. 117 t.u.b.

Su questo presupposto, e lamentando che nel corso di detti rapporti la BANCA aveva posto in essere pratiche illegittime, quali la capitalizzazione degli interessi passivi e l'applicazione di interessi a un tasso ultralegale e, comunque, usurario, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il menzionato istituto di credito per sentirlo condannare alla ripetizione delle somme indebitamente percepite per effetto delle descritte illiceità, da quantificarsi in € 1.496.171,76.

Resisteva la convenuta insistendo per il rigetto della domanda perchè infondata.

All'udienza del 18 aprile 2017, dato atto dell'intervenuta chiusura del fallimento, giusto decreto del 15 novembre 2016, il Tribunale in diversa composizione dichiarava l'interruzione del giudizio il quale, tuttavia, veniva riassunto dalla società in amministrazione giudiziaria, tornata in bonis, con ricorso depositato in data 10 luglio 2017.

All'udienza del 20 marzo 2018, fissata per la prosecuzione del giudizio, BANCA eccepiva la tardività della riassunzione e, per questo, chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio.

Invitate le parti a precisare le conclusioni all'udienza del 24 novembre 2020, svolta nelle forme della trattazione scritta, questo giudice riservava la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 26 novembre 2020.

Si osservi in diritto.

1. L'eccezione di intervenuta estinzione del giudizio sollevata dalla convenuta è fondata.



Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Maria Gabriella Frallicciardi, n. 1922 del 1 marzo 2021

Occorre premettere, in linea generale, che l'apertura del fallimento determina ipso iure l'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 43 comma 3 l. fall. anche se al fine del decorso del termine trimestrale per la riassunzione è comunque necessaria la conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita cioè non in via di fatto ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo assistita da fede privilegiata (cfr. Cass. n. 8640/2018; Cass. 27165/2016).

Ora, ritiene questo giudice, in tal modo conformandosi al più recente insegnamento della Suprema Corte, che la norma richiamata trovi simmetrica applicazione anche ai casi di interruzione del processo conseguenti all'evento interruttivo costituito, per il venir meno della capacità processuale del curatore, dalla revoca del fallimento o dall'evento (al primo assimilabile negli effetti) della chiusura del fallimento, stante l'eadem ratio che accomuna le due ipotesi: "infatti, come l'effetto interruttivo automatico previsto dall'art. 43 cit. è stato introdotto per soddisfare un'esigenza di semplificazione e accelerazione delle procedure applicabili alle controversie in materia fallimentare e con l'intento di evitare che il processo possa essere interrotto a distanza di tempo, magari secundum eventum litis, così in caso di revoca del fallimento esiste analoga esigenza di dare immediata e automatica efficacia anche in ambito processuale alla restitutio in pristinum prevista dall'art. 18 comma 15 l. fall. ed evitare che il processo prosegua nei confronti della procedura oramai definitivamente venuta meno" (Cass. n. 31473/2018).

Occorre precisare, poi, che l'automatismo dell'effetto interruttivo determina esclusivamente la preclusione di ogni ulteriore attività processuale mentre, ai fini della decorrenza del termine trimestrale per la riassunzione del giudizio, deve aversi riguardi al momento in cui la parte interessata alla riassunzione abbia avuto conoscenza in forma legale dell'evento interruttivo.

Applicando le coordinate ermeneutiche al caso che occupa, non è dubitabile che la parte interessata alla riassunzione sia il fallito tornato in bonis ed è pertanto alla data in cui questi ha avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo - nella specie, la dichiarazione di chiusura del fallimento - che deve ancorarsi il dies a quo ai fini del termine di cui all'art. 307 c.p.c.

Al riguardo, occorre considerare che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 119 e 17 l. fall., entro il giorno successivo al suo deposito, il decreto di chiusura deve essere notificato, a cura della Cancelleria, al debitore e, al fine dell'annotazione, deve essere trasmesso telematicamente presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale.

Orbene, nella fattispecie il decreto di chiusura della procedura fallimentare a carico della SOCIETÀ è stato pubblicato in data 15 novembre 2016, con la conseguenza che già dal giorno successivo, ossia il 16 novembre 2016, la debitrice ha avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo e, quindi, è stata posta nella possibilità di attivarsi per riassumere il giudizio nei confronti di BANCA.

Così stando le cose, il deposito del ricorso in riassunzione effettuato in data 10 luglio 2017 deve giudicarsi tardivo e, di conseguenza, va dichiarata l'estinzione del giudizio.

2. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (03.04.2014), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, ridotto in considerazione della natura della



Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Maria Gabriella Frallicciardi, n. 1922 del 1 marzo 2021 controversia, della complessità delle questioni trattate e della definizione in rito, ai sensi dell'art. 4 D.M. cit.

P.Q.M.

- 1. dichiara l'estinzione del giudizio;
- 2. condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in complessivi € 6.030,00 (di cui € 30,00 per esborsi ed € 6.000,00 per compensi) oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Napoli il 26 febbraio 2021.

Il Giudice

Dr. ssa Maria Gabriella Frallicciardi

*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy

